COMUNE DI CASORIA

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale delle Ordinanze Sindacali N. 80 del 03-04-2026

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE PER IL DIVIETO DI CONSUMO E/O VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE, E DIVIETO DI DETENZIONE E/O VENDITA E/O CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E MATERIALE ASSIMILABILE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO DENOMINATO LA "FESTA DEI FUJENTI 2026".

IL SINDACO

Premesso che:

- dalle ore 10.00 alle ore 22.00 di lunedì 06/04/2026 e domenica 12/04/2026, si svolgerà presso Via Pagano, Casoria (NA), l'evento di pubblico spettacolo culturale denominato "FESTA DEI FUJENTI e per il quale si prevede la partecipazione di un elevato numero di persone;

- in conformità alle direttive del Ministero dell'Interno, e delle prescrizioni rese in sede di Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo del giorno 30/12/2024, si rende opportuno adottare ogni misura di sicurezza idonea a realizzare la *safety*, compresa l'emissione di un'apposita ordinanza relativa al divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e il divieto somministrazione e vendita di prodotti alcolici;

Visto il "Piano integrato safety e security per la gestione delle emergenze" redatto dai tecnici di parte istante ai sensi delle Linee Guida della Prefettura di Roma in materia di "Governo e Gestione delle Pubbliche Manifestazioni", che contiene le prescrizioni e le indicazioni per la realizzazione della mani festazione in sicurezza;

Considerato che l'utilizzo dei contenitori di vetro e di lattine ed il loro deposito incontrollato possono comportare un serio pericolo per l'incolumità pubblica per tutti coloro che si recano nei luoghi dell'evento e nelle aree immediatamente limitrofe, sia durante la manifestazione, sia nei momenti successivi, in particolare per quelli di vetro che, frantumati, possono arrecare lesioni personali anche di grave entità;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, in occasione dell'evento, a tutela del preminente interesse di salvaguardia dell'incolumità e sicurezza pubblica, vietando, nel perimetro della manifestazione, e p iù precisamente lungo la Via Pagano e nelle vie strettamente collegate alla stessa, a partire dalle ore 9.00 alle ore 22.30 del giorno 06/04/2026 e del giorno 12/04/2026;

A. la vendita per asporto ed il consumo itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche dispensate da distributori automatici;

B. il consumo e la detenzione di bevande, bibite, alcolici e super-analcolici, racchiuse in contenitori di vetro od in lattine;

Ritenuto altresì opportuno, per le medesime ragioni, imporre l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;

Ritenuto, quindi, di adottare in occasione della manifestazione in argomento, misure preventive a tute la delle persone nelle zone interessate dall'afflusso di pubblico;

Visti:
la Circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;

- la Circolare del Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018, prot. n. 11001/1/110 "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubblich e – Direttiva";

- l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e *s.m.i*., comma 7 bis, che testualmente recita: "*Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della*

legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici";

Dato atto che, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile, il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'ente comunale;

Rilevato che nell'adottare il presente provvedimento si è proceduto ad effettuare un ragionevole e proporzionale bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l'interesse alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

E' fatto divieto a chiunque, nel perimetro della manifestazione, e più precisamente lungo la Via Pagano e nelle vie strettamente collegate ad essa, a partire dalle ore 9.00 alle ore 22.30 del giorno 06/04/2026 e del giorno 12/04/2026:

1. la vendita per asporto ed il consumo itinerante di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine, anche dispensate da distributori automatici;

2. il consumo e la detenzione di bevande, bibite, alcolici e super-analcolici, racchiuse in contenitori di vetro od in lattine;

E' fatto obbligo, a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica, per le medesime ragioni, di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;

I divieti e l'obbligo di cui ai precedenti punti 1) e 2) non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali o nei relativi *dehors* oggetto di concess ione.

SI AVVERTE CHE:

- eventuali danni a persone o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saran no imputabili ai soggetti trasgressori;

- l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'articolo 50 comma 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e *s.m.i*.

Si trasmette al Comando Polizia Municipale e alle Forze dell'ordine, incaricate di far osservare il pr esente provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito istituzionale dell'En te.

IL SINDACO
AVV. RAFFAELE BENE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.